

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09,05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni;

VISTA il D.lgs 29.03.2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, ed in particolare l'art.11 "Attività a tempo parziale degli studenti";

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.R. rep. 2359 prot. 21304 del 11.09.2008 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nelle sedute del 03 e 10 luglio 2023:

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 17.07.2023 e 25.07.2023 in ordine alle modifiche apportate al Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale; RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale, emanato con D.R. n. 3199 del 10.12.2012 è parzialmente modificato come indicato nel testo, parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Forme di collaborazione
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Bandi di partecipazione
- Art. 5 Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedura
- Art. 6 Assegnazioni
- Art. 7 Modalità di svolgimento delle prestazioni
- Art. 8 Compenso delle prestazioni
- Art. 9 **Budget**
- Art. 10 Disposizioni transitorie e finali e abrogatorie

REGOALEMNTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE.

Art. 1 Finalità

- 1) Al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, il Politecnico di Milano offre ai suoi studenti la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo all'utenza studentesca, con esclusione di quelli inerenti l'attività di docenza e di quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 Forme di collaborazione

- 1) Con "forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti" deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art. 1.
- 2) Le tipologie dei servizi e delle attività di tutorato alle quali gli studenti possono collaborare, sono indicativamente rappresentate da:
 - a) servizi informativi generali per orientamento studenti quali ad esempio: assistenza matricole, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio;
 - b) servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario;
 - c) accoglienza a studenti stranieri;
 - d) sostegno a studenti disabili;
 - e) supporto a manifestazioni culturali e scientifiche;
 - f) raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio;
 - g) collaborazione in uso di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
 - h) agibilità, funzionamento e custodia di materiale in biblioteche, strutture didattiche e altri spazi aperti agli studenti;
 - i) raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
 - j) collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative.

Art. 3 Destinatari

- 1) Possono accedere al concorso gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento del bando:
 - a) a un corso di laurea alla data di scadenza del relativo bando;
 - b) a un corso di laurea magistrale alla data di scadenza del relativo bando.
 - c) a un corso di dottorato di ricerca in regola con l'iscrizione al corso.
- 2) Gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico che abbiano conseguito un numero di CFU ≤ 180 sono equiparati agli studenti di cui al comma a). Gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico che abbiano conseguito un numero di CFU > di 180 sono equiparati agli studenti di cui al comma b) .I CFU sono relativi a soli esami in effettivo, ovvero sono esclusi gli esami da convalida da precedente carriera, quelli in soprannumero, quelli di tipo tirocinio e quelli relativi alla prova finale o assimilata.
- **3)** Gli studenti di cui alla lettera b) e c) saranno prioritariamente selezionati per l'affidamento di incarichi relativi ad attività di tutorato.

Art. 4 Bandi di partecipazione

- **1)** Gli incarichi di collaborazioni a tempo parziale sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali sulla base di graduatorie di merito *indicativamente:*
 - ogni anno accademico è pubblicato un bando destinato agli studenti di cui all'art. 3 lettera a) ed equiparati;

- ogni semestre è pubblicato un bando destinato agli studenti di cui all'art. 3 lettera b) ed equiparati;
- ogni semestre è pubblicato un bando destinato ai dottorandi di cui all'art. 3 lettera c)
- 2) È inoltre possibile, in aggiunta ai bandi precedenti, predisporre e pubblicare bandi per attivare collaborazioni necessarie per soddisfare esigenze specifiche e particolari.

Art. 5

Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedura

1) Le graduatorie *per gli studenti di cui all'art. 3 lettere a) e b) ed equiparati,* distinte per Scuola, per Sede *e per tipologia di attività (nella fattispecie: supporto ai servizi amministrativi e supporto alla didattica)*, saranno formulate in automatico mediante l'assegnazione di un punteggio determinato dalla seguente formula:

MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI (alla data della scadenza del bando)

I CFU sono relativi a soli esami in effettivo, ovvero sono esclusi gli esami da convalida da precedente carriera, quelli in soprannumero, quelli di tipo tirocinio e quelli relativi alla prova finale o assimilata.

- 2) Gli studenti che risulteranno con zero CFU verranno collocati in coda alla graduatoria.
- 3) A parità di punteggio, precederà in graduatoria il candidato in condizioni economiche più disagiate secondo l'indicatore ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) risultante dalla banca dati studenti alla scadenza del bando; in assenza di una attestazione ISEE/ISEEU allo studente verrà attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ISEEU più alto come indicato alla tabella n. 1 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza lo studente più giovane.
- 4) Ciascun concorrente potrà prendere visione della propria posizione in graduatoria provvisoria sul profilo personale dei Servizi Online.
- 5) Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentate eventuali istanze di riesame, secondo le modalità specificate nel bando. Il Servizio Diritto allo Studio valuterà le istanze e procederà a pubblicare la graduatoria definitiva. Le graduatorie definitive di ciascun bando rimarranno valide fino alla pubblicazione di quelle relative al bando successivo.
- 6) La graduatoria per i dottorandi di cui all'art. 3 lettera c) verrà elaborata in base alle specifiche indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 6 Assegnazioni

- 1) Il conferimento degli incarichi avverrà secondo l'ordine di graduatoria, sulla base delle richieste pervenute dalle strutture dell'Ateneo.
- 2) I posti che per la loro peculiarità devono essere riservati a studenti in possesso di particolari requisiti possono essere assegnati in deroga alla graduatoria. In tal senso, potranno essere assegnati incarichi per i servizi relativi al diritto allo studio e in particolare per le attività di tutorato.
- 3) Sono esclusi dalle assegnazioni tutti coloro le cui attività abbiano riportato, nell'anno precedente, un giudizio negativo nella valutazione di cui al successivo art. 7.
- 4) La convocazione avviene tramite e-mail inviata alla casella di posta istituzionale e/o tramite contatto telefonico.
- 5) Lo studente potrà iniziare la propria attività solo successivamente alla firma e protocollazione del contratto che formalizza l'affidamento della collaborazione.
- 6) Lo studente potrà rinunciare per iscritto (anche tramite e-mail istituzionale) ad assumere un incarico, mantenendo la propria posizione in graduatoria, una sola volta *per ogni tipologia di attività* (nella fattispecie: supporto ai servizi amministrativi e supporto alla didattica); una seconda rinuncia dalla specifica tipologia di attività comporterà la decadenza dalla graduatoria.
- 7) La rinuncia a incarichi da prestarsi nel mese di agosto non sarà considerata ai fini della decadenza dalla graduatoria.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle prestazioni

- 1) La singola collaborazione non può superare la durata di **200 ore** per ciascun anno solare. **Analogamente, in caso di pluralità di collaborazioni, l'impegno complessivo dello studente** non può superare le **200 ore** per anno solare.
- 2) Il Politecnico provvede alla sola copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 3) Le collaborazioni devono essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'Università per le proprie attività. Possono anche svolgersi in luoghi esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività e sotto il diretto coordinamento del personale strutturato. Possono altresì svolgersi in modalità 'da remoto'.
- 4) Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture, cui spetta inoltre l'onere di comunicare al Servizio *preposto* l'eventuale valutazione negativa dell'attività svolta da ciascuno studente.
- 5) Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo, e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.
- 6) In caso di prestazione non adeguata alla qualità richiesta, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'apposita clausola inserita nel contratto stesso.
- 7) Gli studenti assegnatari di incarico potranno interrompere la propria collaborazione, dandone comunicazione al Responsabile della struttura *con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi*.
- 8) Nei casi suddetti, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.
- 9) Lo studente decade dalla graduatoria nei seguenti casi:
 - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
 - b) conseguimento del titolo di studio;
 - c) qualora incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

Art. 8

Compenso delle prestazioni

- 1) Il corrispettivo minimo orario è definito in ragione della tipologia dell'attività oggetto della prestazione di cui all'art. 2 e della tipologia di studente di cui all'art. 3:
 - per gli studenti di cui all'art. 3 lettera a) ed equiparati:
 - 12,00 €/ora per le collaborazioni a supporto dei servizi amministrativi;
 - 14,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica;
 - per gli studenti di cui all'art. 3 lettera b) ed equiparati:
 - 13,00 €/ora per le collaborazioni a supporto dei servizi amministrativi;
 - 16,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica;
 - per i dottorandi di cui all'art. 3 lettera c):
 - 20,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica.
- 2) Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito (I.R.P.E.F.) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

Art. 9 *Budget*

- 1) Le collaborazioni sono finanziate:
 - su fondi dell'Ateneo, che devono trovare apposita copertura nel budget annuale;
 - su Fondi ministeriali;
 - su altri fondi a tal fine destinati provenienti da enti esterni pubblici o privati;
 - su fondi stanziati dai Dipartimenti o dai Poli Territoriali.
- 2) Per i fondi di Ateneo, il Servizio preposto raccoglie annualmente le esigenze delle strutture interessate ad attivare collaborazioni al fine di proporre una richiesta di budget al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali e abogatorie

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Statuto e Regolamenti" dell'Ateneo al link http://www.normativa.polimi.it ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.
- 2) I Bandi emanati prima della vigenza del presente Regolamento sono disciplinati dalle disposizioni del Regolamento emanato con D.R. rep. N. 3199, prot. N. 33722 del 10.12.2012.
- 3) Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le disposizioni vigenti.

IL RETTORE Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.